

## **Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9 Legge 30.12.2010 n. 240 e ss. mm. ii.)**

*emanato con D.R. Rep n. 1611 del 09.09.2019*

### **Indice**

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Fonti di finanziamento del Fondo per la premialità
- Art. 3 Compenso incarico aggiuntivo a favore del personale docente e ricercatore
- Art. 4 Premialità per progetti competitivi a favore del personale strutturato
- Art. 5 Premialità per Principal Investigator di ERC
- Art. 6 Compenso accessorio per progetti competitivi
- Art. 7 Premialità per progetti Dipartimenti di Eccellenza a favore del personale docente e ricercatore
- Art. 8 Compenso aggiuntivo, premialità per progetti Dipartimenti di Eccellenza e premialità per specifici incarichi a favore del personale tecnico amministrativo
- Art. 9 Limiti di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore
- Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

#### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità di professori di I e II fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato (di seguito denominato anche personale strutturato), ai sensi dell'art. 9 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di seguito denominato Fondo per la premialità.

#### **Art. 2 Fonti di finanziamento del Fondo per la premialità**

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse finanziarie:
  - a) stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005;
  - b) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
  - c) di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
  - d) di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori;
  - e) derivanti da finanziamenti esterni, pubblici e privati, ad esclusione delle risorse derivanti da prestazioni conto terzi disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo, secondo quanto disciplinato negli articoli successivi.

#### **Art. 3 Compenso incarico aggiuntivo a favore del personale docente e ricercatore**

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), così come certificate annualmente in sede di bilancio consuntivo, sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestione, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Sulla base delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, individua le tipologie di incarichi incentivabili, la durata della misura incentivante e il relativo importo.
3. Tali incarichi non devono rientrare nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
4. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
5. Gli incarichi sono attribuiti con provvedimento del Rettore, con cui si definisce il contenuto dell'incarico, la copertura finanziaria, la modalità e la tempistica di verifica dei risultati.
6. La liquidazione dei compensi riguardanti gli incarichi di cui al presente articolo avviene, al termine del periodo di incentivazione, con disposizione del Dirigente del personale a seguito della verifica del raggiungimento dei risultati attestata dal Rettore.
7. La liquidazione deve tenere conto dei limiti di cui al successivo art. 9 sulla base di un'autocertificazione presentata dagli aventi diritto al Dirigente del personale.
8. Il pagamento è di competenza dell'ufficio preposto dell'Amministrazione Generale.

#### **Art. 4 Premialità per progetti competitivi a favore del personale strutturato**

1. All'atto dell'assegnazione di un progetto competitivo e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione, il Responsabile della Struttura, al fine di consentire alla stessa il monitoraggio dell'andamento del progetto, comunica nella prima seduta utile dell'Organo deliberante della Struttura:
  - a) l'avvenuta assegnazione del progetto;
  - b) la volontà del Responsabile scientifico del progetto (nel caso di progetti multi-struttura, ciascuno per la propria Struttura), resa tramite apposita dichiarazione, di utilizzare le eventuali economie di gestione del progetto per compensi a titolo di premialità come definito nei commi successivi.Il Responsabile scientifico del progetto che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 5.
2. Le economie di gestione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), sono quelle che risultano, alla conclusione di progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai contributi che sono stati erogati sulle voci spese generali (overhead) e/o costo del personale strutturato, se e come previste dai programmi di finanziamento e coerentemente con la relativa disciplina.
3. Le economie di gestione si realizzano compiutamente solo al termine del progetto e solo a seguito dell'incasso del contributo finale.
4. Una quota non superiore al 50% delle economie di gestione, così come verificate dal Responsabile amministrativo-gestionale della Struttura analogamente alla compatibilità del riparto con le regole del programma di finanziamento, può essere utilizzata secondo le modalità del successivo comma 5. In tal caso l'1% delle economie di gestione di cui al precedente comma 2, concorre alla costituzione di uno specifico fondo rischi di Ateneo.
5. A seguito dell'incasso del contributo finale, il Responsabile scientifico del progetto che abbia effettuato la dichiarazione di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, d'intesa con il Responsabile dei fondi (se diverso), decide, nei limiti di cui al comma 4 del presente articolo, se e in quale misura ripartire le economie, rispettando i seguenti parametri:
  - a) il 2% è accantonato da ciascuna Struttura ed è utilizzabile dalla stessa, per le spese generali;
  - b) il 15% confluisce nel fondo per la premialità del personale tecnico amministrativo, da ripartire sulla base dei criteri definiti al successivo art. 8;
  - c) la quota residua, dalla quale occorre scorporare gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente, è distribuita fra il personale docente e ricercatore anche a tempo determinato, coinvolto nel progetto, in relazione all'effettivo impegno, secondo un piano di riparto che definisce per ciascun nominativo l'importo da attribuire;

- d) ciascun partecipante di cui alla lettera c) può percepire un importo individuale massimo di € 40.000 (lordo dipendente) per ciascun progetto e comunque nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 9. Ciascun partecipante deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 9.
- 6. Entro 12 mesi dall'incasso del contributo, il Responsabile scientifico del progetto propone all'Organo deliberante della Struttura il piano di riparto di cui al precedente comma 5 lett. c), unitamente alle autocertificazioni acquisite.
- 7. L'Organo della Struttura delibera esclusivamente in merito al piano di riparto proposto. L'eventuale mancata approvazione da parte dell'Organo della Struttura in merito al piano di riparto deve essere motivata e il Responsabile scientifico deve tenerne conto per un'eventuale e successiva nuova proposta di piano di riparto.
- 8. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura.
- 9. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle economie di gestione di cui al comma 4 non utilizzate ai sensi del comma 5, o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto e del Responsabile dei fondi (se diverso). Nel caso tali risorse risultino insufficienti, la differenza è coperta attraverso il fondo rischi di cui al precedente comma 4.

#### **Art. 5 Premialità per Principal Investigator di ERC**

- 1. Il Responsabile della Struttura che ospita un Principal Investigator (PI) vincitore di un progetto finanziati dallo European Research Council (ERC), al fine di consentire alla stessa il monitoraggio dell'andamento del progetto, nella prima seduta utile e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto, comunica all'Organo deliberante della Struttura:
  - c) l'avvenuta assegnazione del progetto;
  - d) la volontà del PI di ripartire le eventuali economie del progetto, avendo acquisito l'apposita dichiarazione.Il PI che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 9.
- 2. Al PI, con riferimento ai progetti finanziati dallo European Research Council, può essere riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), un compenso premiale nel corso della durata del progetto e al termine dello stesso.
- 3. La quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del contributo relativo ai costi indiretti rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore, così come verificato dal Responsabile amministrativo-gestionale della Struttura.
- 4. A seguito dell'incasso di ciascuna tranche di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide, nei limiti di cui al precedente comma 3, se e in che misura richiedere l'erogazione di un compenso, rispettando i seguenti parametri:
  - a) l'1% è accantonato nel bilancio di Ateneo a titolo di fondo rischi;
  - b) la quota residua, dalla quale occorre scorporare gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente, è attribuita al PI nel limite massimo di € 60.000 (lordo dipendente) per ogni rendicontazione e comunque nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 9. Il PI deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 9.
- 5. Entro 3 mesi dall'incasso di ciascuna tranche, il PI fa richiesta di erogazione del compenso al Responsabile della Struttura presso cui il progetto è gestito, e al contempo fornisce l'autocertificazione di cui al comma 4 lett. b) del presente articolo.
- 6. Il Responsabile della Struttura, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4, prende atto della richiesta e dispone la liquidazione.
- 7. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura.

8. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 non distribuite ai sensi del comma 4, o di altri fondi nella disponibilità del PI. Nel caso tali risorse risultino insufficienti, si attinge al fondo rischi di cui al precedente comma 4 lett. a).
9. Alla conclusione del progetto, tenuto conto dei compensi premiali a favore del PI ai sensi dei commi precedenti, compreso quello relativo all'ultima tranche, e qualora risultino ulteriori economie di gestione, il PI può decidere se destinare una quota a titolo di premialità per progetti competitivi, secondo quanto disciplinato al precedente art. 4.

#### **Art. 6 Compenso accessorio per progetti competitivi**

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), con riferimento ai programmi competitivi che prevedono la corresponsione di una somma prestabilita per il vincitore di progetti, a quest'ultimo viene riconosciuto il trattamento stipendiale in ragione dell'inquadramento presso l'Ateneo e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di compenso accessorio. Previa verifica delle regole del programma da parte dell'ufficio competente dell'Amministrazione Generale, l'Organo deliberante della Struttura richiede all'Area del Personale la formalizzazione del compenso accessorio. Il Dirigente del personale, con proprio provvedimento, ne dispone la liquidazione.
2. La Struttura, nel caso di nuova assunzione di Ricercatori a tempo determinato di tipo A, previa verifica delle regole del programma da parte dell'ufficio competente dell'Amministrazione Generale, propone all'Area del personale la relativa richiesta, specificando il differenziale da riconoscere a titolo di trattamento accessorio.
3. La Struttura di appartenenza, incassato il provento, provvede a rendere disponibile all'Area competente dell'Amministrazione Generale la quota necessaria a garantire la copertura dell'intero costo di cui al comma 1 o della sola differenza a titolo di accessorio nel caso in cui il trattamento stipendiale sia a carico dell'Ateneo.
4. Il compenso accessorio di cui al presente articolo viene corrisposto contestualmente all'erogazione mensile del trattamento stipendiale e non è soggetto al limite di cui al successivo art. 9, comma 1.

#### **Art. 7 Premialità per progetti Dipartimenti di Eccellenza a favore del personale docente e ricercatore**

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), la quota destinata alla premialità del personale docente e ricercatore derivante dai progetti finanziati per l'iniziativa Dipartimenti di Eccellenza è finalizzata ad attribuire compensi premiali a tale personale.
2. I compensi di cui al presente articolo possono essere erogati, limitatamente alle quote parti annuali, solo nel caso di raggiungimento dei target di spesa previsti dal monitoraggio annuale sulla base delle risorse effettivamente trasferite dal Ministero non già utilizzate e che non hanno una destinazione vincolata.
3. Il Responsabile del progetto propone al Consiglio di Dipartimento un piano di riparto, che individua i nominativi del personale docente e ricercatore destinatario del compenso premiale e il relativo importo, tenuto conto dei criteri deliberati da ciascun Dipartimento in coerenza con il progetto approvato e comunque nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 9. Gli aventi diritto devono autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 9.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito al piano di riparto proposto, di cui al precedente comma 3.
5. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura.

#### **Art. 8 Compenso aggiuntivo, premialità per progetti Dipartimenti di Eccellenza e premialità per specifici incarichi a favore del personale tecnico amministrativo**

1. Delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), una quota è destinata all'incentivazione del personale tecnico amministrativo. Nello specifico:

- a) la quota del prelievo dalle entrate complessive dei Corsi professionalizzanti, come quantificata dall'art. 8, comma 6 del *Regolamento in materia di corsi professionalizzanti*;
  - b) la quota derivante da progetti finanziati nell'ambito dell'iniziativa Dipartimenti di Eccellenza finalizzata ad attribuire compensi premiali per il personale tecnico amministrativo;
  - c) il 15% della quota dei compensi premiali per progetti competitivi a favore del personale docente e ricercatore, di cui all'art. 4 comma 5, lett. b).
2. Le risorse di cui al punto precedente sono distribuite secondo i seguenti criteri:
- a) la quota di cui al precedente comma 1, lett. a) è distribuita a tutto il personale, secondo i criteri già concordati con le parti sindacali nell'ambito del CCIL per l'anno 2016, a titolo di "compenso aggiuntivo";
  - b) i compensi a titolo di "premierità per progetti Dipartimenti di Eccellenza" sono riconosciuti a tutto il personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti vincitori dei progetti e al personale dell'Amministrazione Generale coinvolto nella gestione degli stessi; il pagamento avviene a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione Generale con cadenza annuale, per quattro anni, sulla base delle quote effettivamente incassate per ciascun Dipartimento a seguito della rendicontazione annuale al Ministero. Nel caso di mancato raggiungimento da parte del Dipartimento dei target di rendicontazione annuale previsti dal Ministero, la relativa quota destinata al presente compenso non può essere erogata al personale afferente al medesimo Dipartimento e al personale dell'Amministrazione Generale. L'attribuzione del presente compenso è riconosciuta sulla base dei medesimi criteri stabiliti per il "compenso aggiuntivo". L'importo percepito in un anno solare a titolo di compenso "premierità per progetti Dipartimenti di Eccellenza" è conguagliato con l'importo teorico spettante a titolo di "compenso aggiuntivo" di cui alla precedente lettera a), erogato l'anno successivo;
  - c) le ulteriori risorse rispetto a quelle di cui alle precedenti lett. a) e b) sono destinate alla remunerazione di specifici incarichi, conferiti dal Direttore Generale al personale di categoria B, C e D, non titolare di responsabilità ex art. 91 del CCNL del 16.10.2008, per finalità organizzative specifiche sulla base di linee di priorità approvate dal Consiglio di Amministrazione, definite in modo coerente con gli obiettivi di performance dell'Ateneo.  
L'importo del compenso è connesso alla complessità dell'incarico e all'impegno richiesto dall'attività da svolgere, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.  
L'incarico potrà avere una durata massima di 12 mesi e non può essere conferito più di un incarico su base annua; l'importo massimo erogabile per un incarico è pari a € 1.500 annuo (lordo dipendente).  
Le eventuali economie che si conseguono su tale misura sono riportate all'annualità successiva e saranno erogate per la medesima finalità.  
Questa misura è introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e sarà oggetto di rivalutazione sia al termine del periodo di sperimentazione sia nel caso in cui le risorse disponibili per tale finalità superino la quota annua di € 100.000.

#### **Art. 9 Limiti di erogazione della premierità del personale docente e ricercatore**

1. Ove non diversamente specificato, tutte le somme lordo dipendente derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono sottoposte ad un limite annuo massimo. Il limite annuo varia in relazione al ruolo del percipiente, resta valido per l'intero anno e corrisponde alla media dei valori stipendiali di ciascun ruolo e al regime di impegno del percipiente.
2. In ogni caso i compensi previsti rientrano tra le somme che concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi

di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ateneo.

4. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo è svolto annualmente dal competente Ufficio dell'Amministrazione Generale, l'anno successivo a quello di pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 3.
5. Ai docenti e ricercatori è consentito optare per la trasformazione dei compensi in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

#### **Art. 10 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica ai progetti competitivi che si sono conclusi successivamente al 1 gennaio 2017:
  - a) con riferimento all'art. 4, nel caso di progetti conclusi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ma per i quali siano già trascorsi 12 mesi dall'incasso del contributo finale, la proposta di cui all'art. 4, comma 6, dovrà essere presentata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento anche in assenza della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1;
  - b) con riferimento all'art. 5, nel caso di progetti ERC per i quali siano già trascorsi 3 mesi dall'incasso delle tranche di finanziamento prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la richiesta di cui all'art. 5, comma 5, dovrà essere presentata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche in assenza della comunicazione di cui all'art. 5 comma 1.
3. Il presente Regolamento si applica alle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), certificate a decorrere dal bilancio consuntivo 2019.
4. Nel caso di entrata in vigore, successivamente all'adozione del presente Regolamento, di norme di legge che prevedano ulteriori misure premiali o incentivanti rivolte al personale strutturato dell'Ateneo, i relativi compensi saranno erogati sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento per quanto compatibile.
5. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione dell'art. 7 "Compenso aggiuntivo" del "Regolamento delle prestazioni conto terzi e del compenso aggiuntivo" di cui al D.R. n. 644/2018 del 3/5/2018 e ss.mm.ii, che contestualmente è denominato "Regolamento delle prestazioni conto terzi".

\*\*\*\*